



COPIA

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2021. APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI ANNO 2021.**

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale IN VIDEOCONFERENZA N.19 DEL 30/06/2021

L'annoduemilaventuno, addì **trenta** del mese di giugno alle ore 18.00, nella Casa Comunale, convocato dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	Sindaco	X	
2	FIORENZA DAVIDE	Consigliere	X	
3	Giannasi Michela	Consigliere	X	
4	Micheli Maurizio	Consigliere	X	
5	BONALDI CLARA	Consigliere	X	
6	PAGLIAI MARIA RACHELE	Consigliere		X
7	SUCCI NICOLETTA	Consigliere	X	
8	NARDINI ORAZIO	Consigliere	X	
9	NESTI GIUSEPPE	Consigliere	X	
10	TOGNARELLI DAVID	Consigliere		X
11	PRETI CHIARA	Consigliere	X	
			9	2

Assiste alla seduta la d.ssa Antonioni Annalisa Vice Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA C.C. N. 19 DEL 30-06-2021

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2021. APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI ANNO 2021.

Presenti all'appello nominale n. 9 – per questo punto il numero dei presenti scende a 8(otto) a seguito dell'uscita del sindaco Ferroni Corrado
Relaziona l'assessore Micheli che assume la presidenza della seduta in qualità di vicesindaco_

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020 ha definito le misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, DL Sostegni, all'articolo 30, comma 5, ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno;
- l'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992;
- ai sensi dell'art. 1 commi 662-665 della Legge 147/2013 il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera è disciplinata dall'art.8 del Regolamento TARI; la TARI giornaliera non è stata abolita per le occupazioni destinate ai mercati (c.d. Canone mercatale) come stabilito dall'art. 1 co. 838 L. 160/2019.
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- il DL 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

Preso atto che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Pievepelago è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (Atersir), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- con delibera di del Consiglio Locale nr. 8 del 07/06/2021 e con delibera dal Consiglio d'Ambito Atersir n.28 del 07/06/2021, è stato approvato e validato il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e relativi allegati del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Modena, comprendente il PEF del Comune di Pievepelago, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR.

- Dato atto:

- di aver proceduto alla elaborazione dei fabbisogni standard utilizzando lo strumento di calcolo e le linee guida messi a disposizione da IFEL ai fini di tenerne conto in sede di verifica di quanto approvato da ATERSIR e di approvazione dei propri costi in merito al piano finanziario (PEF) in oggetto, ai sensi dell'art.1, comma 653, della legge 27/12/2013 n.147;
- si tratta di una elaborazione avente natura indicativa in quanto effettuata ricorrendo alla tecnica statistica;
- il risultato di detta elaborazione dei fabbisogni standard si discosta in modo non significativo rispetto al costo complessivo del PEF."

Precisato che si ritengono ancora valide le valutazioni tecniche e le analisi effettuate dalla Ditta GFambiente srl, che nel 2019, che ha fornito uno studio per la determinazione del sistema tariffario di questo Comune;

TENUTO CONTO che con la presente deliberazione il consiglio comunale prende atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, approvato da ATERSIR nel del

Consiglio Locale nr. 8 del 07/06/2021 e con delibera dal Consiglio d'Ambito Atersir n.28 del 07/06/2021 avente ad oggetto "Servizio gestione rifiuti – Approvazione dei Piani economico – finanziari per l'anno 2021 del territorio provinciale di Modena"

- Di seguito vengono riportati i costi del servizio rifiuti IVA compresa.

PEF approvato da ATERSIR	€ 560.916,00
Rata Quota RCNC comprensiva di IVA finanziata con entrate Tari confluite in avanzo	€-3.975,40
Rata Quota RCU comprensiva di IVA finanziata con entrate Tari	€-7.630,70
Incentivi Isola ecologica	€4.075,00
Interessi passivi	€7.000,00
TOTALE MONTANTE TARIFFARIO	€ 560.384,90

- si prende atto che:
- la somma di € 560.916,00 sono già inseriti nel PEF approvato da ATERSIR mentre la somma di € 11.075,00 (di cui € 4.075,00 isola ecologica e € 7.000,00 interessi passivi) vengono approvati in questa sede.
- il dettaglio delle voci di costo è contenuto in documenti agli atti dell'ufficio di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda;

DATO ATTO CHE:

- il comma 652 della Legge 27/12/2013 n.147 prevede che la tariffa sia commisurata, tenendo conto dei criteri determinati nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibili accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
- la tariffa è calcolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- occorre procedere alla copertura integrale dei costi relativi al servizio rifiuti mediante applicazione di una tariffa unica;
- occorre definire gli indici da utilizzare ai fini dell'articolazione tariffaria, graduando, in coerenza con quanto previsto dal DPR 158/99, i coefficienti fissandoli nella misura rappresentata nel prospetto tariffario approvato con il presente provvedimento;
- la ripartizione dei costi fra utenze non domestiche e domestiche è stata effettuata sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati attraverso la scelta dei coefficienti;
- nella ripartizione dei costi si è tenuto conto di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche in relazione alla raccolta differenziata riferibile alle stesse, previste dall'art. 4, comma 2 del D.P.R.158/1999, e dall'art. 1 comma 658 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014);
- nella ripartizione dei costi si è tenuto conto della volontà di agevolare le utenze domestiche in ragione della minore produzione di rifiuti indifferenziati;
- a seguito dei risultati sopra evidenziati, si ritiene congruo ripartire il carico complessivo dei costi fra le due macro categorie di utenza nella misura del 77,98% a carico delle utenze domestiche e del 22,02% a carico delle utenze non domestiche;
- il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio per l'esercizio 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/05/2014 è stata approvata l'istituzione, il Regolamento nonché la disciplina generale del tributo Tari e successive modifiche ed integrazioni

Tutto ciò premesso si ritiene di approvare le tariffe tari per l'anno 2021 (tassa sui Rifiuti) con una diminuzione dell'1% di tutte le categorie rispetto a quelle in vigore per il 2020, in considerazione della diminuzione dei costi del servizio

Preso inoltre atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013 n. 147, il Consiglio Comunale potrà deliberare riduzioni ed esenzioni, tali agevolazioni saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa;
- in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sugli operatori economici, l'Amministrazione, in conformità al principio di sussidiarietà, ritiene di dare supporto alle utenze non domestiche, che rientrano nelle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività e per quelle categorie che hanno subito un calo dell'attività comunque legato all'emergenza sanitaria anche in assenza di dirette disposizioni restrittive
- le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi a carico delle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico e che verranno finanziate con le risorse previste dal DL 73/2021 oltre che a quota delle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, confluite nell'avanzo di amministrazione, escludendo quindi in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

Ritenuto di comprendere in tali misure agevolative anche le chiusure degli ultimi mesi del 2020 in quanto non ricompresi nella deliberazione di riduzione dello scorso anno;

Ritenuto quindi opportuno concedere le seguenti riduzioni tariffarie:

CATEGORIA	RIDUZIONE TARIFFARIA
ALBERGHI, RIFUGI, CAMPEGGI, COLONIE, AGRITURISMI, RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, BAR, PASTICCERIE, GELATERIE, PALESTRE	90%
ABBIGLIAMENTO, OREFICERIA, PARRUCCHIERA, BARBIERE, ESTETISTA, MOBILI, OGGETTI DI ARTIGIANATO	60%
ABBIGLIAMENTO INTIMO- CARTOLERIA	40%
FIORI E PIANTE	35%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI-MECCANICICARROZZERIE-GOMMISTI-FALEGNAMERIE-ELETTRICISTI-CARPENTERIE METALLICHE- LAVORAZIONE PIETRA E MARMI-OP- TIPOGRAFIA-PROFUMERIA-ELETTRONICA-VENDITA OGGETTI PER LA CASA E PICCOLI ELETTRODOMESTICI- OPERE DEL PROPRIO INGEGNO-OTTICA	20%
INDUSTRIE-IMPRESSE DI COSTRUZIONI	15%

La riduzione tariffaria per le prime tre categorie si applica anche alle pertinenze della relativa attività

Richiamato:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.05 del 20/03/2021 con la quale è stato stabilita, atteso il perdurare della crisi sanitaria ed economica, la riscossione della tari 2021 alle seguenti scadenze di pagamento:
prima rata: 31 luglio 2021;
seconda rata: 30 settembre 2021;
terza rata: 02 dicembre 2021.

Ritenuto opportuno recepire la deliberazione di GC 05/2021 e di modificare la scadenza delle rate TARI 2021 differendo ulteriormente la prima scadenza di pagamento, come di seguito indicato:

prima rata: 31/08/2021 acconto pari al 60% dell'importo dovuto;
seconda rata: 02/12/2021 a saldo
rata unica soluzione 31/08/2021

CONSIDERATO inoltre che:

-i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

-i versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

-in deroga a quanto sopra previsto e a quanto indicato nella delibera C.C. nr.5 del 20/03/2021, in relazione ai soli tributi dovuti non in autoliquidazione, ove il Comune abbia già provveduto all'approvazione delle tariffe/aliquote applicabili per l'anno in corso e le stesse siano già state pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per garantire una maggiore economia dell'attività amministrativa ed un più semplice adempimento da parte dei contribuenti, la quantificazione del tributo dovuto potrà essere effettuata utilizzando le tariffe/aliquote già efficaci per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno.

ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente deliberazione di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale TARI.

DATO ATTO che le riduzioni tariffarie previste trovano giustificazione in primis nel principio "chi inquina paga" e dell'assenza e/o rilevante riduzione di produzione di rifiuti nei periodi di chiusura forzata o di esercizio dell'attività in forma molto ridotta e che in alcune categoria hanno subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.

CONSIDERATO che ai sensi dell'*art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019* al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno .

VISTO l'art.1, comma 653, della legge n.147/2013;

RITENUTO pertanto, in applicazione dell'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2021.

ACCERTATO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000;

CONSIDERATO che detti pareri, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

La trattazione del punto della presente seduta viene integralmente registrata su nastro magnetico come previsto dall'art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI nr. 8 (otto) favorevoli degli 8 (otto) consiglieri presenti e votanti nr. 0 contrari nr. 0 astenuti espressi per chiamata nominativa

DELIBERA

1) **DI RICHIAMARE** ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

2) **DI PRENDERE ATTO** del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, approvato da ATERSIR nel Consiglio d'ambito con delibera n. 28 del 07/06/2021 avente ad oggetto "Servizio gestione rifiuti – Approvazione dei Piani economico – finanziari per l'anno 2021 del territorio provinciale di Modena", comportante un costo di Euro 560.916,00 (IVA 10% compresa) e il dettaglio delle voci di costo è contenuto in documenti agli atti dell'ufficio di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda;

3) **DI APPROVARE** in questa sede i costi del servizio rifiuti sostenuti dal Comune che ammontano complessivamente di € 11.075,00, di cui € 4.075,00 incentivi isola ecologica e € 7.000,00 interessi passivi derivanti da mutui;

4) **DI PRENDERE ATTO** che il montante assunto a base dell'articolazione tariffaria da cui deriva la previsione di gettito TARI per l'anno 2021 è stimato in € 560.384,90 così determinato:

PEF approvato da ATERSIR	€ 560.916,00
Rata Quota RCNC comprensiva di IVA finanziata con entrate Tari confluite in avanzo	€-3.975,40
Rata Quota RCU comprensiva di IVA finanziata con entrate Tari	€-7.630,70
Incentivi Isola ecologica	€4.075,00
Interessi passivi	€7.000,00
Totale montante tariffario	€ 560.384,90

5) **DI APPROVARE** le tariffe della TARI per l'anno 2021 (Tassa sui Rifiuti), con una diminuzione del 1 % di tutte le categorie rispetto quelle in vigore per il 2019/2020, in considerazione della diminuzione dei costi del servizio, ed i coefficienti ips (indice di produttività specifica), iqs (indice di qualità specifica) come di seguito specificato:

n.ord.	Categoria	Importo a mq	ips	iqs
A	1. Locali adibiti a biblioteche, archivi, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose- 2. Locali adibiti a scuole pubbliche e private- 3. Sale cinematografiche e teatri 4. Palestre, estetisti, saloni di bellezza, manicure e pedicure 5. Depositi di stoccaggio 6. Caserme ed uffici militari	€ 1,489049	1,02	1,00
B	1. Complessi commerciali all'ingrosso ivi compresi i complessi commerciali con superfici espositive. 2. Aree e complessi attrezzati per attività turistico-ricreative , 3. Locali ed aree dei laboratori ad uso industriale o artigianale, stirerie, lavanderie parrucchieri, barbieri, esclusi quelli che operano la vendita diretta.	€ 1,693435	1,16	1,00
C	1. Locali ad uso abitativo 2. Locali ed aree ad uso abitativo delle collettività e delle convivenze	€ 1,459854	1,00	1,00
D	1. Esercizi alberghieri ivi compreso pensioni, ostelli, residenze alberghiere e rifugi.	€ 1,532847	1,05	1,00
E	1. Ambulatori, poliambulatori, studi , medici, dentistici e veterinari 2. Studi professionali e uffici commerciali 3. Istituti di credito, finanziari e assicurativi.	€ 1,649637	1,13	1,00
F	1. Esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari e deperibili 2. Pubblici esercizi (ristoranti , bar , trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, discoteche, self-service, gelaterie, birrerie, pasticcerie) compresi i laboratori artigianali che operano la vendita diretta.	€ 2,919708	2,00	1,00
G	1. Esercizi di vendita al dettaglio di beni non deperibili ivi comprese le cartolerie, tabaccherie, edicole, articoli di abbigliamento, profumerie	€ 2,335766	1,60	1,00
H	1. Distributori di carburante, parcheggi o posteggi privati 2. Campeggi	€ 1,197078	0,82	1,00
J	1. Discoteche, sale giochi ,circoli sportivi e ricreativi con somministrazione	€ 1,970763	1,35	1,00

6) DI DARE ALTRESI' ATTO:

- che le tariffe , le categorie e i coefficienti applicativi approvati hanno effetto dal 1^a Gennaio 2021;
- che le tariffe giornaliere sono determinate in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportate a giorno e maggiorate del 50%;
- che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992;
- che il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio per l'esercizio 2021;

7) **DI STABILIRE E APPROVARE** le seguenti riduzioni percentuali alle Tariffe per l'anno 2021 applicate alle utenze non domestiche, che siano state costrette a chiudere, sospendere o ridimensionare le proprie attività e per quelle categorie che hanno subito un calo dell'attività comunque legato all'emergenza sanitaria anche in assenza di dirette disposizioni restrittive come meglio specificato in premessa, di seguito riportate :

CATEGORIA	RIDUZIONE TARIFFARIA
ALBERGHI, RIFUGI, CAMPEGGI, COLONIE, AGRITURISMI, RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, BAR, PASTICCERIE, GELATERIE, PALESTRE	90%
ABBIGLIAMENTO, OREFICERIA, PARRUCCHIERA, BARBIERE, ESTETISTA, MOBILI , OGGETTI DI ARTIGIANATO	60%
ABBIGLIAMENTO INTIMO- CARTOLERIA	40%
FIORI E PIANTE	35%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI-MECCANICICARROZZERIE-GOMMISTI-FALEGNAMERIE-ELETTRICISTI-CARPENTERIE METALLICHE- LAVORAZIONE PIETRA E MARMI-OP-TIPOGRAFIA-PROFUMERIA-ELETTRONICA-VENDITA OGGETTI PER LA CASA E PICCOLI ELETTRODOMESTICI- OPERE DEL PROPRIO INGEGNO-OTTICA	20%
INDUSTRIE-IMPRESSE DI COSTRUZIONI	15%

Le riduzioni tariffarie per le prime tre categorie indicate nello schema sopra riportato si applicano anche alle pertinenze a servizio di dette attività.

8) DI DARE ATTO E DISPORRE CHE:

- per le suddette riduzioni in deroga a quanto previsto dall'art. 17 del regolamento TARI, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 19/05/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è consentito il cumulo con altre riduzioni previste dal citato regolamento eccetto che per la riduzione per la distanza dal cassonetto
- l'importo complessivo delle riduzioni, previste a carico delle utenze non domestiche , soggette a periodi di chiusura dell'attività per Covid-19, ammonta ad € 52.235,00, verrà finanziato in parte con avanzo vincolato derivante dalla somme riconosciute e non ancora utilizzate a titolo di TAR, I di cui alla tab. 1 allegata al decreto n. 59033 del 01/04/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e in parte con le somme stanziare dall'art. 6 del DL n.73 del 25/05/2021 in proporzione alla prudenziale stima dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'allegato 3 del decreto n. 59033 del 01/04/2021.
- la prima rata in acconto avrà scadenza 31/8/2021, e sarà pari al 60% dell'importo dovuto mentre la seconda rata a saldo avrà scadenza il 02/12/2021;
- in questa sede sono approvate le tariffe applicabili per l'anno in corso e le stesse, appena la delibera sarà esecutiva, saranno immediatamente pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,

- la quantificazione del tributo dovuto è effettuata utilizzando le tariffe deliberate in data odierna per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno, per garantire una maggiore economia dell'attività amministrativa ed un più semplice adempimento da parte dei contribuenti,

10)DI PRENDERE ATTO che sull'importo del Tributo Comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992 così come confermato dall'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013;

11) **DI DICHIARARE**, con voti nr. 8 (otto) favorevoli, nr.0 contrario nr. 0 astenuti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, affinché le operazioni di riscossione siano poste in essere tempestivamente;

12) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Ferroni Corrado

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fto d.ssa Antonioni Annalisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _13-07-2021_____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, _13-07-2021_____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fto d.ssa Annalisa Antonioni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fto d.ssa Antonioni Annalisa

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

li, 23-06-21

Il Responsabile del Servizio
F.to d.ssa Contri Debora

b) di regolarità tecnico/contabile:

li, 23-06-21

Il Responsabile del Servizio
F.to d.ssa Contri Debora

c) il revisore dei conti: (favorevole)

li, 23-06-21

Il Revisore dei Conti
F.to d.ssa Lorenza Ballotta

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,13-07-2021 il vice segretario comunale d.ssa Antonioni Annalisa

COMUNE DI PIEVEPELAGO

Provincia di Modena

ORGANO REVISORE

La sottoscritta dott.ssa Lorenza Ballotta, Revisore unico del Comune di Pievepelago;

Visti:

- la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente per oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Presa d'atto del piano finanziario (PEF) Anno 2021. Approvazione tariffe e riduzioni Anno 2021"
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile finanziario;
- il disposto dell'art. 239, comma 1, del D.lgs 267/2000

considerato che

- a) per quanto riguarda la presa d'atto del PEF e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2021:
 - il Consiglio Locale con delibera nr. 8 del 07/06/2021 ed il Consiglio d'Ambito Atersir con delibera n.28 del 07/06/2021 hanno approvato e validato il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e relativi allegati del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Modena, comprendente il PEF del Comune di Pievepelago, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR che comprende oltre ai costi sostenuti dal gestore anche una parte di quelli sostenuti direttamente dal Comune;
 - il PEF è stato integrato con ulteriori costi del Comune relativi agli interessi su mutui ed agli incentivi dell'isola ecologica e dallo stesso sono state detratte le rate relative alle quote RCND (costo dell'anticipazione finanziaria sostenuto da HERA spa nel 2020 ma non fatturato nello stesso anno e recuperato in tre anni a carico dei PEF 2021-2023) e RCU (differenziale positivo tra i costi fatturati nel limite alla crescita per il 2020 rispetto a quelli del 2019 recuperato in tre anni a carico dei PEF 2021-2023)
 - è stato individuato il costo compreso IVA da corrispondere al gestore;
 - il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, DL Sostegni, all'articolo 30, comma 5, ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno;
- b) Per quanto riguarda le riduzioni della tassa per le utenze non domestiche:
 - il Comune a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di attenuare l'impatto finanziario sugli operatori economici, ha ritenuto di dare supporto alle utenze non domestiche, che rientrano nelle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività e per quelle categorie che hanno subito un calo dell'attività comunque legato all'emergenza sanitaria anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;
 - tali agevolazioni saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013 n. 147
 - le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi a carico delle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico e che verranno finanziate con le risorse

previste dal DL 73/2021 oltre che a quota delle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, confluite nell'avanzo di amministrazione, escludendo quindi in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.


- sono state previste nuove scadenze di versamento della TARI, come meglio specificato di delibera

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Data 23/06/2021

Il Revisore Unico- Dott.ssa Lorenza Ballotta

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name of the signatory.